



COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INTERNI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni". La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Regolamento.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

1.1. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità di applicazione del tributo;

1.2. la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

1.3. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 3

Servizio smaltimento dei rifiuti urbani

1. Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 915/82 ed in conformità all'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti responsabili della tassa, è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per le unità immobiliari affittate in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta:

a) per la superficie adibita ad abitazione civile e sue pertinenze ed accessori ed autocertificata dal detentore, in base alla tariffa riguardante le utenze domestiche e composta da una parte fissa ed una variabile;

b) per la specifica attività economica e professionale in base alla tariffa prevista per la specifica attività e commisurata alla superficie autocertificata dal detentore, a tal fine utilizzata.

c) le superfici scoperte ed accessorie sono ripartite proporzionalmente alle superfici di cui ai commi 3 a) e 3 b).

4. In presenza di parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del C.C., vengono tassate solamente le parti detenute ed utilizzate in via esclusiva.

Art. 5

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo della tassa, determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993, non può superare il costo dell'esercizio, ma deve tendere alla copertura dello stesso, con un getto minimo pari al 50% del costo stesso.

2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

Art. 6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa per le utenze domestiche viene applicata tenendo conto sia della superficie dei locali occupati come abitazione od utilizzati come pertinenze o accessori delle stesse ove si producono rifiuti solidi urbani, sia del numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche la tassa viene applicata secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi locali sono destinati.

2. L'articolazione delle tariffe da applicare alle superfici tassabili è determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.

3. Le tariffe sono applicate:

a) alle utenze domestiche mediante calcolo combinato tra:

a.1 - parte fissa, in ragione della quota percentuale di quota fissa da coprire, della sottocategoria relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, della superficie dei locali e delle aree tassabili e dei coefficienti indicati nella tab. A di cui al successivo art. 10.

a.2 - parte variabile, in ragione della percentuale di parte variabile da coprire, della sottocategoria relativa al numero dei componenti il nucleo familiare e dei coefficienti indicati nella tab. B di cui al successivo art. 10.

- b) alle utenze non domestiche in ragione della superficie dei locali in cui vengono prodotti rifiuti solidi urbani, o speciali assimilabili agli urbani ed alle aree scoperte operative e della tariffa unitaria al mq. indicata nella tab. C di cui al successivo art. 10.

4. La superficie tassabile è misurata per i locali coperti al netto dei muri; per le aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle che superano tale misura vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

6. Le aree scoperte, adibite a verde od altro, che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, non vengono computate. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate o comunque individuabili, purché pertinenti all'edificio od al/ai mappale/i asservito/i all'edificio.

7. Le superfici delle aree scoperte operative, relativamente alle diverse tipologie di utenze non domestiche, diverse dalle aree di cui al comma precedente, saranno computate per intero.

8. Le aree di cui ai commi 6 e 7, in caso di successive modifiche, saranno computate in base alla legge in vigore.

Art. 7

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti.

2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali o ad imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici di cui al successivo art. 13.

2. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree scoperte operative, relative ad utenze non domestiche, che non costituiscono pertinenza od accessorio dei locali interessati, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, o speciali assimilabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 13.

3. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

Art. 9
Classificazione delle superfici tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise in due fasce :

- A) utenze domestiche
- B) utenze non domestiche

A- UTENZE DOMESTICHE:

- Abitazioni private e loro pertinenze ed accessori

classificazione	Abitazioni private e loro dipendenze
sottocategoria 01 - A	con 1 occupante
sottocategoria 01 - B	con 2 occupanti
sottocategoria 01 - C	con 3 occupanti
sottocategoria 01 - D	con 4 occupanti
sottocategoria 01 - E	con 5 occupanti
sottocategoria 01 - F	con 6 o più occupanti
sottocategoria 01 - G	abitazione non occupata od occupata saltuariamente [si considera il nucleo familiare composto da n. 1 (uno) occupante con diritto al 30% di riduzione]

La tassazione dell'utenza domestica verrà suddivisa in due parti:

- a) quota fissa, in base alla superficie ed ai parametri di cui alla tab. A
- b) quota variabile, in base al numero dei componenti il nucleo familiare ed ai parametri di cui alla tab. B

B - UTENZE NON DOMESTICHE:

La tassazione delle utenze non domestiche verrà calcolata in base alla superficie dei locali e delle aree scoperte operative e delle tariffe unitaria a mq. .

Le utenze non domestiche saranno classificate secondo la Tab. 3b del D.P.R. 158/99 e che si riporta di seguito:

- Cat. 01: Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinema, teatri;
- Cat. 02: Campeggi, distributori di carburanti;
- Cat. 03: Stabilimenti balneari;
- Cat. 04: Esposizioni, autosaloni;
- Cat. 05: Alberghi con ristorante;
- Cat. 06: Alberghi senza ristorante;
- Cat. 07: Case di cura e di riposo;
- Cat. 08: Uffici, agenzie, studi professionali;

- Cat. 09: Banche ed Istituti di credito;
- Cat. 10: Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;
- Cat. 11: Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- Cat. 12: Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere);
- Cat. 13: Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- Cat. 14: Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 15: Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 16: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- Cat. 17: Bar, caffè, pasticcerie;
- Cat. 18: Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- Cat. 19: Plurilicenze alimentari e/o miste
- Cat. 20: Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
- Cat. 21: Discoteche, night-club;
- Cat. 22: Aree scoperte operative.

Art. 10

Metodo di calcolo della tassa

1. L'introito totale della tassa a carico dei vari contribuenti sarà calcolata in base ad una percentuale di copertura della spesa e tale percentuale sarà poi ulteriormente suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche;
2. la percentuale di copertura delle utenze domestiche sarà ulteriormente suddivisa, in percentuale, in parte fissa e parte variabile;

- utenze domestiche:

Tassa u.d. = Parte fissa + parte variabile
di cui:

Parte fissa = Quota fissa di copert. / superficie ponderale totale x Ka x superficie abitazione

Parte variabile = Quota variabile di copert. / totale occupanti ponderali x Kb;

- utenze non domestiche:

Tassa u. n. d. = superficie tassabile locali o aree scoperte operative x tariffa unitaria a metroquadro della rispettiva categoria;

Dove:

Ka = coefficiente di adattamento superficie e numero componenti nucleo familiare distinto per n. 7 sottocategorie (tab. A);

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti il nucleo familiare distinto per n. 7 sottocategorie (tab. B);

3. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione da stabilirsi con atto della G.C. la quota percentuale di copertura del costo di smaltimento comunale desunto dall'accertato esercizio finanziario precedente è stabilita per le:

- Utenze domestiche (U.D.) = 72% del Costo di smaltimento (C. sm.)

- Utenze non domestiche (U.N.D.) = 28% del Costo di smaltimento (C. sm.)

Le percentuali indicate saranno stabilite di anno in anno con apposito atto giuntale.

4. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione da stabilirsi con atto della Giunta Comunale, la tassa a carico delle utenze domestiche sarà composta da una parte fissa pari al 30% della percentuale del costo di smaltimento fissato per le U.D. e da una quota variabile pari al 70% della percentuale del costo di smaltimento fissato per le U.D.

Gli importi a carico dei contribuenti per ciascuna delle sottocategorie individuate, relativamente alle U.D., vengono determinate con la seguente formula:

$$T = [(Qfc/Tmqp)*Ka*S] + [(Qvc/Top)*Kb]$$

Dove:

T = tassa da pagare

Qfc = Importo calcolato in percentuale di quota fissa da coprire

Tmqp = Totale mq. ponderali

Ka = coefficiente di cui al precedente comma 2.

S = superficie dei locali occupati

Qvc = Importo calcolato in percentuale di quota variabile da coprire

Top = totale occupanti ponderali

Kb = coefficiente di cui al precedente comma 2.

Per il calcolo della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche i dati relativi ai mq. ponderali ed il numero dei componenti ponderali vengono desunti dai dati forniti dal programma software a seguito dell'inserimento anche delle nuove utenze attivate e risultanti alla data del 20 gennaio dell'anno per il quale viene predisposto il ruolo.

5. Per il calcolo della tassa per le utenze non domestiche si fa riferimento alla superficie tassabile autocertificata che sarà moltiplicata per la tariffa unitaria a mq., riferita alla tipologia di utenza non domestica.

6. In deroga a quanto previsto dal successivo art. 16 ed in sede di prima applicazione, ovvero per l'anno 2003, la tariffa unitaria al mq. per le utenze non domestiche è quella risultante dalla successiva Tab. C.

TABELLE PER CALCOLO DELLA TASSA

A) utenze domestiche

Tab. A - PARTE FISSA

Numero persone del nucleo familiare	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6+	1,30
1 (sottocategoria G)	0,59

Tab. B - PARTE VARIABILE

Numero persone del nucleo familiare	Kb
1	0,60
2	1,40
3	1,80
4	2,20
5	2,90
6+	3,40
1 (sottocategoria G)	0,42

B) utenze non domestiche

TAB. C

Categ. utenza	Riduzioni %	Tariffa unitaria al mq. €/mq
Cat. 01		0,18
Cat. 02		1,17
Cat. 03		1,17
Cat. 04		0,76
Cat. 05		1,76
Cat. 06		1,17
Cat. 07		1,17
Cat. 08		0,87
Cat. 09		0,87
Cat. 10		1,17
Cat. 11		1,17
Cat. 12	30%	1,17
Cat. 13	30%	1,17
Cat. 14	30%	1,17
Cat. 15	30%	1,17
Cat. 16		1,76
Cat. 17		1,76
Cat. 18		2,31
Cat. 19		2,31
Cat. 20		2,31
Cat. 21		1,76
Cat. 22		0,12

Art. 11

Tariffe particolari per condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta di un importo pari al 30%:

a) per le abitazioni non utilizzate o utilizzate saltuariamente (secondo case o abitazioni i cui proprietari non sono residenti nel Comune o dimorino all'estero) e per le quali viene convenzionalmente considerato un nucleo familiare composto da n. 1 (una) persona;

b) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale (con apertura inferiore a n. 183 giorni nell'arco dell'anno), risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

2. La riduzione di cui al precedente comma sarà concessa sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 12
Riduzioni tariffarie

1. Oltre alla riduzione di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni, da valere solo per le utenze non domestiche, in misura pari al 30%, se ricorrono le condizioni di cui al successivo comma.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano nel caso di attività produttive, commerciali e di servizio per le quali i contribuenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo/qualitativo agevolando lo smaltimento od il recupero del gestore del servizio e nel caso di attività di recupero di rifiuti assimilati.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 13
Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti dalle vigenti norme legislative, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero da accordi internazionali:

a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

b.1) centrali termiche e locali riservati a locali tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b.2) le soffitte, ripostigli, legnaie, stenditoi e simili;

b.3) fabbricati e locali utilizzati a scopi sociali da Enti ed Associazioni non aventi scopo di lucro;

b.4) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

b.5) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile o dell'alloggio;

b.6) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;

b.7) unità immobiliari, chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 14
Agevolazioni speciali

1. Sono esenti totalmente dalla tassa:

a) i contribuenti che occupano civili abitazioni ma sono assistiti in modo permanente dal Comune o che versano in disagiate condizioni socio-economiche, attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali, e avallate dalla Giunta Comunale;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato od accertamento d'ufficio che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 15
Detassazione

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività produttrici di rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, tutte le categorie produttive sono soggette a riduzione forfetaria della superficie interessata dalla applicazione del tributo, fermo restando l'obbligo che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

a) riduzione del 30%

- tipografie, stamperie, scarpettifici, calzaturifici, falegnamerie, parchettifici, industrie del legno e affini, servizi funerari;

- lavanderie, laboratori fotografici, parrucchiere e affini, industrie alimentari, lavorazione carni, elettricisti, laboratori elettronici, produzione energia elettrica, idraulici e manutentori impianti idrici e di riscaldamento;

- autoriparatori, elettrauto, distributori carburante, carrozzerie, autolavaggi, autotrasporti, gommisti;

- imprese edili ed affini, imprese agricole, fornaci, pittori edili, imbianchini;

- officine ed industrie meccaniche, produzione serramenti, fabbri, industrie del ferro, industrie chimiche ed affini, verniciatori, produzione vernici, marmisti;

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 16 Tariffazione

1. Il Consiglio Comunale, entro i termini previsti dalle vigenti leggi e da quelle che saranno in futuro emanate in materia, determina:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili, avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93 ed a quelle che ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

- i parametri di cui alle tabelle A e B del precedente art. 10;

2. La Giunta Comunale delibera:

- misura della percentuale di copertura del costo di servizio,
- percentuale di incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sull'introito,
- percentuale per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche
- le tariffe unitarie per le utenze non domestiche

CAPO III

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art.17 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali, spazi ed aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno di locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, anche se effettuato in modo non continuativo ma ricorrente.

3. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, senza alcuna riduzione.

4. In mancanza della corrispondente categoria di uso nella classificazione, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

6. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta sarà recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo stanziamento dei rifiuti solidi urbani interni.

CAPO IV

DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 18 Denunce

1. *I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. n. 507/93 sono tenuti a presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi moduli messi a disposizione del Comune stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forma e termine, ogni modifica apportata ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse;*
2. *L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia originaria, integrativa o di variazione che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale;*
3. *L'ufficio Comunale provvede alla modifica d'ufficio, dandone avviso all'utente, a seguito della trasmissione della comunicazione dell'Anagrafe, nel caso in cui l'intestatario della posizione TARSU sia oggetto di una variazione del proprio nucleo familiare."*

Art. 19 Obblighi del gestore dei servizi comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, **il Comune può richiedere** al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione (**comma 3-bis dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93**).

2. Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Art. 20
Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia di variazione, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

6. Per la parte dell'anno in cui si verifica la cessazione, l'utente deve comunque effettuare il pagamento della tassa.

Art. 21
Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto per effetto della cessazione, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 5 dell'articolo precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento del ruolo in cui è iscritto il tributo.

2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza di commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

3. In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 22
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. n. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23
Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e le relative addizionali, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denunce presentate, sono iscritti nei ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93;

2. Gli importi dovuti a seguito di emissione di accertamenti, tributo, addizionali, accessori e sanzioni, notificati nei termini di legge, vengono riscossi in forma diretta a mezzo conto corrente postale.

Art. 24
Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 e ***successive modifiche ed integrazioni***.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sedi di prima applicazione della nuova disciplina, per quanto riguarda le utenze non domestiche.

2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Presente Regolamento va in vigore a decorrere dal 01.01.2003, nelle more dell'applicazione della T.I.A. di cui al comma 2 dell'art. 65 del D. Lg.vo 507/93.